



Camera di Commercio
Cosenza

IL DEPOSITO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO

NOVITA' ED APPROFONDIMENTI

COSENZA 20 MAGGIO 2009

A CURA DEL
DOTT. GIOVANNI BATTISTA GRAZIADIO
CONSERVATORE REGISTRO IMPRESE

INTRODUZIONE

UN PERIODO RICCO DI NOVITA' PER IL REGISTRO DELLE IMPRESE

DECRETO "ANTICRISI" D.L. 29.11.2008 N. 185 CONVERTITO IN L. 28.01.09 N. 2

-POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)- OBBLIGO PER LE SOCIETA' DI INDICARE L'INDIRIZZO DI PEC NELLA DOMANDA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE E PER LE SOCIETA' GIÀ ISCRITTE DI COMUNICARLO ENTRO TRE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO- D.L. 185 ART. 16 C. 6- **ESONERO** DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DEI DIRITTI DI SEGRETERIA

-ABOLIZIONE LIBRO SOCI - ART. 16 COMMA 12 QUATER E 12 UNDECIES D.L. 29.11.2008 N. 185 ENTRATO IN VIGORE IL 30.03.09

INTRODUZIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10.12.2008

-FORMATO BILANCI XBRL- ART. 3-

DEVONO RICORRERE DUE CONDIZIONI:

- A) L'ESISTENZA DI UN ESERCIZIO IN CORSO AL 31.03.08 (QUINDI CHE LA SOCIETA' SIA COSTITUITA PRIMA DI TALE DATA) SONO ESCLUSI I SOGGETTI COSTITUITI DOPO TALE DATA E LE SOCIETA' CHE CHIUDONO IL BILANCIO AL 31.12.08
- B) L'ESERCIZIO SI CHIUDA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLE TASSONOMIE

-FORMATO .PDF/A -ART.6- OBBLIGO DEL FORMATO **PDF/A** PER GLI ATTI PER I QUALI SUSSISTE L'OBBLIGO D'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE FINO ALLA DEFINIZIONE DELLE TASSONOMIE XML

USO DEL FORMATO .PDF/A

I DOCUMENTI DIGITALI SI CONSERVANO IN DIVERSI FORMATI DI FILE: DOCUMENTI DI TESTO, IMMAGINI, DOCUMENTI PDF O ALTRI FORMATI. NON TUTTE QUESTE OPZIONI SONO PERO' CONSIGLIABILI PER L'ARCHIVIAZIONE A LUNGO TERMINE.

LA SCELTA MIGLIORE E' IL FORMATO PDF/A QUALE STANDARD RICONOSCIUTO A LIVELLO INTERNAZIONALE (ISO) E RECEPITO DAL LEGISLATORE ITALIANO CON IL DPCM 10 DICEMBRE 2008

SUL SITO WWW.CS.CAMCOM.IT ALLA **SEZIONE REGISTRO IMPRESE** "DISPOSIZIONI DEL CONSERVATORE" E' PRESENTE UNA SCHEDA TECNICA E DOWLOAD DEL SOFTWARE ATTRAVERSO STRUMENTI GRATUITI E A PAGAMENTO

DEPOSITO DEL BILANCIO XBRL

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

L'OBBLIGO DI DEPOSITARE IL BILANCIO NEL FORMATO XBRL, SI APPLICA A PARTIRE DAI BILANCI RIFERITI AD ESERCIZI IN CORSO AL 31 MARZO 2008 E CHIUSI IN DATA SUCCESSIVA AL 16 FEBBRAIO 2009.

QUINDI SONO ESCLUSE LE SOCIETA' IL CUI ESERCIZIO SOCIALE SI SIA CHIUSO AL 31.12.2008

E'PREVISTA LA FACOLTA' DI DEPOSITARE, IN AGGIUNTA AL BILANCIO TRADIZIONALE IL BILANCIO IN FORMATO XBRL PER LE SOCIETA' ESCLUSE DALL'OBBLIGO,

COME DEPOSITARE UN BILANCIO XBRL

**IL PROCESSO DI DEPOSITO DEL BILANCIO NON CAMBIA
SEMPLICEMENTE SI AGGIUNGE ALL'ISTANZA UN NUOVO ALLEGATO**

**LE SOCIETA' TENUTE AL NUOVO FORMATO ELABORABILE XBRL
DOVRANNO DEPOSITARE AL REGISTRO IMPRESE:**

- a) IL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO, OVE REDATTO, COMPLETI E NEL FORMATO PDF/A
- b) LE TABELLE DEL CONTO ECONOMICO E DELLO STATO PATRIMONIALE COMPILATE SECONDO LO STANDARD ELABORABILE XBRL

IMPORTANTE

LE SOCIETA' CHE NON HANNO L'OBBLIGO DEL DEPOSITO DEL BILANCIO NEL NUOVO FORMATO ELABORABILE XBRL, SONO TENUTE A PRODURRE I DOCUMENTI INFORMATICI IN FORMATO PDF/A

DEPOSITO DEL BILANCIO XBRL

SOGGETTI OBBLIGATI ED ESCLUSI

IN FASE DI PRIMA APPLICAZIONE, **SONO ESCLUSE ALTRESÌ**, AI SENSI DEL DPCM 10 DICEMBRE 2008:

A) LE SOCIETÀ DI CAPITALI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI;

B) LE SOCIETÀ ANCHE NON QUOTATE CHE REDIGONO I BILANCI D'ESERCIZIO O CONSOLIDATO IN CONFORMITÀ AI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI (IAS/IFRS)

C) LE SOCIETÀ ESERCENTI ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 E LE ALTRE TENUTE A REDIGERE I BILANCI SECONDO IL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 1992, N. 87;

D) LE SOCIETÀ CONTROLLATE E LE SOCIETÀ INCLUSE NEL BILANCIO CONSOLIDATO REDATTO SOCIETÀ DI CUI AI PUNTI A) E B)

VANTAGGI NELL'UTILIZZO DEL FORMATO XBRL

UN'OPPORTUNITA' PER LA COMUNICAZIONE FINANZIARIA D'IMPRESA

LA POSSIBILITA' DI DISPORRE D'INFORMAZIONI FINANZIARIE RAPIDAMENTE ELABORABILI, SULLA BASE DI CRITERI STANDARDIZZATI, RAPPRESENTA UNA **GARANZIA DI MAGGIORE TRASPARENZA ED EFFICIENZA PER TUTTI GLI OPERATORI DEL MERCATO**- IMPRESE, PROFESSIONISTI, ANALISTI- E PER LA STESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AFFINCHE' LE ATTIVITA' PRODUTTIVE POSSANO SVOLGERSI IN UN CONTESTO IN CUI L'ACCESSIBILITA' DELLE INFORMAZIONI DIVENTI CONCRETAMENTE LA BASE DI UNA COMPIUTA DEMOCRAZIA ECONOMICA

VANTAGGI NELL'UTILIZZO DEL FORMATO XBRL

- ACQUISIZIONE, CONSERVAZIONE ED ESTERNALIZZAZIONE DEI DATI DI BILANCIO IN MANIERA SICURA ED AFFIDABILE;
- DIMINUIZIONE DEI TEMPI E DEI COSTI LEGATI ALLA TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE ELIMINANDO LE ATTIVITÀ INTERMEDIE DI INSERIMENTO E CONTROLLO DEI DATI
- CON L'UTILIZZO DI XBRL SI POSSONO ABBATTERE LE BARRIERE, SINTATTICHE E SEMANTICHE, TRA CHI PRODUCE INFORMAZIONI FINANZIARIE (LE IMPRESE) E CHI A VARIO TITOLO LE CONSUMA (LE CAPOGRUPPO, GLI AUDITOR, GLI INVESTITORI, LE BANCHE, I MEDIA, LE AUTORITÀ PUBBLICHE, LE AGENZIE DI RATING)
- PER LE IMPRESE, XBRL NON DOVRÀ ESSERE CONSIDERATO SOLTANTO UN ADEMPIMENTO IN PIÙ, MA UN'OPPORTUNITÀ. ADEGUANDOSI A UNO STANDARD, L'AZIENDA ELEVA IL LIVELLO DI ACCURATEZZA E DI DETTAGLIO DEI SUOI REPORT CONTABILI, RISPONDENTI A FORMATI CONDIVISI CHE SI PRESTANO AD ESSERE PIÙ FACILMENTE ELABORATI: UN BILANCIO XBRL LETTO DA UN FOGLIO ELETTRONICO ALIMENTA FACILMENTE MODELLI DI ANALISI FINANZIARIA
- AUMENTO DI EFFICIENZA NELLA RACCOLTA, AGGREGAZIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E DELL'INTEROPERABILITÀ TRA SISTEMI OPERATIVI OMOGENEI
- POSSIBILITÀ DI AUTOMATIZZARE IN MODO SICURO ED EFFICIENTE IL PROCESSO DI REPORTING AZIENDALE IMPLEMENTANDO LA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI IN BASE AD ESIGENZE SPECIFICHE: ANALISI DI BILANCIO, RENDICONTI FINANZIARI, CASH FLOW, BASILEA 2, ECC.

ABOLIZIONE LIBRO SOCI PER LE S.R.L

ART.16 DEL D.L 185/2008 , CONVERTITO NELLA L.2 DEL 28.01.2009 HA ABOLITO IL LIBRO SOCI PER LE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, ATTRIBUENDO ALLA PUBBLICITA' DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PIENO VALORE NON SOLO VERSO I TERZI MA ANCHE NEI RIGUARDI DELLE SOCIETA'. LA NORMA CONTENUTA NELL'ART. 16, AL FINE DI RIDURRE I COSTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE, DISPONE ANCHE LA SOPPRESSIONE DELL'ANNUALE COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE CIRCA LE RISULTANZE DEL LIBRO DEI SOCI IN SEDE DI DEPOSITO DEL BILANCIO. PERTANTO LE S.R.L. NON DOVRANNO DEPOSITARE NE' ELENCO SOCI NE' LA RICONFERMA DELLO STESSO RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

L'ADEMPIMENTO DOVRA' ESSERE EFFETTUATO SOLO DALLE S.P.A. E S.A.P.A. (ART. 2365 COMMA 2 C.C.)

DEPOSITO DEL BILANCIO OBBLIGO GIURIDICO- 1

REDAZIONE DEL BILANCIO (ART. 2423 C.C. -c.1)

GLI AMMINISTRATORI DEVONO REDIGERE IL BILANCIO D'ESERCIZIO, COSTITUITO DALLO STATO PATRIMONIALE, DAL CONTO ECONOMICO E DALLA NOTA INTEGRATIVA

DEPOSITO DEL BILANCIO OBBLIGO GIURIDICO- 2

PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO E DELL'ELENCO SOCI E DEI TITOLARI DI DIRITTI SU AZIONI (Art. 2435 c.c.)

COMMA 1 “ENTRO 30 GG DALL'APPROVAZIONE UNA COPIA DEL BILANCIO, CORREDATA DALLE RELAZIONI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 2428 E 2429 c.c. E DAL VERBALE DÌ APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA O DEL CONSIGLIO DÌ SORVEGLIANZA, DEVE ESSERE, A CURA DEGLI AMMINISTRATORI DEPOSITATA PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE”

COMMA 2 ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO LE SOCIETÀ NON AVENTI AZIONI QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI SONO TENUTE ALTRESÌ A DEPOSITARE PER L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE L'ELENCO DEI SOCI RIFERITO ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI POSSEDUTE, NONCHÉ DEI SOGGETTI DIVERSI DAI SOCI CHE SONO TITOLARI DI DIRITTI O BENEFICIARI DI VINCOLI SULLE AZIONI MEDESIME. L'ELENCO DEVE ESSERE CORREDATO DALL'INDICAZIONE ANALITICA DELLE ANNOTAZIONI EFFETTUATE NEL LIBRO DEI SOCI A PARTIRE DALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

DEPOSITO DEL BILANCIO OBBLIGO GIURIDICO- 3

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA (ART. 2435-BIS)

LE SOCIETÀ, CHE NON ABBIANO EMESSO TITOLI NEGOZIATI IN MERCATI REGOLAMENTATI, POSSONO REDIGERE IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA QUANDO, NEL PRIMO ESERCIZIO O, SUCCESSIVAMENTE, PER DUE ESERCIZI CONSECUTIVI, NON ABBIANO SUPERATO DUE DEI SEGUENTI LIMITI:

- 1) TOTALE DELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE NON SUPERIORE € 4.400.000
- 2) RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI NON SUPERIORE € 8.800.000
- 3) DIPENDENTI OCCUPATI IN MEDIA DURANTE L'ESERCIZIO NON SUPERIORI A 50 UNITA'

SI TRATTA DI UNA FACOLTA' MA NON DI UN OBBLIGO

DEPOSITO DEL BILANCIO OBBLIGO GIURIDICO- 4

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI NELLE S.P.A. (ART. 2368)

L'ASSEMBLEA ORDINARIA È REGOLARMENTE COSTITUITA CON L'INTERVENTO DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO LA METÀ DEL CAPITALE SOCIALE, ESCLUSE DAL COMPUTO LE AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO NELL'ASSEMBLEA MEDESIMA. ESSA DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA, SALVO CHE LO STATUTO RICHIEDA UNA MAGGIORANZA PIÙ ELEVATA. PER LA NOMINA ALLE CARICHE SOCIALI LO STATUTO PUÒ STABILIRE NORME PARTICOLARI.

DEPOSITO DEL BILANCIO OBBLIGO GIURIDICO- 5

SECONDA CONVOCAZIONE E CONVOCAZIONI SUCCESSIVE (ART. 2369 C.C.)

SE I SOCI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA NON RAPPRESENTANO COMPLESSIVAMENTE LA PARTE DI CAPITALE RICHIESTA DALL'ARTICOLO PRECEDENTE, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE NUOVAMENTE CONVOCATA.

NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA PUÒ ESSERE FISSATO IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE. QUESTA NON PUÒ AVER LUOGO NELLO STESSO GIORNO FISSATO PER LA PRIMA. SE IL GIORNO PER LA SECONDA CONVOCAZIONE NON È INDICATO NELL'AVVISO, L'ASSEMBLEA DEVE ESSERE RICONVOCATA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DELLA PRIMA, E IL TERMINE STABILITO DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2366 È RIDOTTO AD OTTO GIORNI.

IN SECONDA CONVOCAZIONE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DELIBERA SUGLI OGGETTI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE TRATTATI NELLA PRIMA, QUALUNQUE SIA LA PARTE DI CAPITALE RAPPRESENTATA DAI SOCI PARTECIPANTI, E L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È REGOLARMENTE COSTITUITA CON LA PARTECIPAZIONE DI OLTRE UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE E DELIBERA CON IL VOTO FAVOREVOLE DI ALMENO I DUE TERZI DEL CAPITALE RAPPRESENTATO IN ASSEMBLEA.

LO STATUTO PUÒ RICHIEDERE MAGGIORANZE PIÙ ELEVATE, TRANNE CHE PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E PER LA NOMINA E LA REVOCA DELLE CARICHE SOCIALI.

NELLE SOCIETÀ CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO È NECESSARIO, ANCHE IN SECONDA CONVOCAZIONE, IL VOTO FAVOREVOLE DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO PIÙ DI UN TERZO DEL CAPITALE SOCIALE PER LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI IL CAMBIAMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, LA TRASFORMAZIONE DELLA SOCIETÀ, LO SCIoglIMENTO ANTICIPATO, LA PROROGA DELLA SOCIETÀ, LA REVOCA DELLO STATO DI LIQUIDAZIONE, IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO E L'EMISSIONE DELLE AZIONI DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2351.

LO STATUTO PUÒ PREVEDERE EVENTUALI ULTERIORI CONVOCAZIONI DELL'ASSEMBLEA, ALLE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL TERZO, QUARTO E QUINTO COMMA.

NELLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA È COSTITUITA, NELLE CONVOCAZIONI SUCCESSIVE ALLA SECONDA, CON LA PRESENZA DI TANTI SOCI CHE RAPPRESENTINO ALMENO UN QUINTO DEL CAPITALE SOCIALE, SALVO CHE LO STATUTO RICHIEDA UNA QUOTA DI CAPITALE PIÙ ELEVATA.

DEPOSITO DEL BILANCIO OBBLIGO GIURIDICO- 6

BILANCIO E DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI. (SRL.) -ART. 2478-BIS.

IL BILANCIO DEVE ESSERE REDATTO CON L'OSSERVANZA DEGLI ARTICOLI DA 2423, 2423-BIS, 2423-TER, 2424, 2424-BIS, 2425, 2425-BIS, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430 E 2431, SALVO QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 2435-BIS. ESSO È PRESENTATO AI SOCI ENTRO IL TERMINE STABILITO DALL'ATTO COSTITUTIVO E COMUNQUE NON SUPERIORE A CENTOVENTI GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO SOCIALE, SALVA LA POSSIBILITÀ DI UN MAGGIOR TERMINE NEI LIMITI ED ALLE CONDIZIONI PREVISTI DAL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 2364.

ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DECISIONE DEI SOCI DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE, A NORMA DELL'ARTICOLO 2435, COPIA DEL BILANCIO APPROVATO

LA DECISIONE DEI SOCI CHE APPROVA IL BILANCIO DECIDE SULLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI.

OPERATIVAMENTE, COME E' A VOSTRA CONOSCENZA, LA DELIBERA CHE PREVEDE LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE REGISTRATA PRESSO L'AGENZIA DELL'ENTRATE

TERMINI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

L'ESPERIENZA MATURATA NEL CORSO DEGLI ANNI HA EVIDENZIATO CHE E' SEMPRE MAGGIORE IL NUMERO DELLE SOCIETA' CHE APPROVANO IL BILANCIO NEL TERMINE DI 180 GIORNI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO E A VOLTE ANCHE OLTRE. SPESSO NELLA REDAZIONE DEI VERBALI DI APPROVAZIONE NON SI DA' CONTO DELLA CONVOCAZIONI ANDATE DESERTE.

LA LEGGE INDIVIDUA COME MOTIVI DI RICORSO AL MAGGIOR TERMINE (ART. 2364 C.C. COMMA 2):

- BILANCIO CONSOLIDATO
- ESIGENZE RELATIVE ALLA STRUTTURA E ALL'OGGETTO DELLA SOCIETA'
- LE RAGIONI DELLA DILAZIONE DEVONO ESSERE SEGNALATE DAGLI AMMINISTRATORI NELLA LORO RELAZIONE

PROBLEMATICA CHE MERITA UN APPROFONDIMENTO IN COLLABORAZIONE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI

REGISTRO IMPRESE COSENZA I NOSTRI DATI DI BILANCIO

BILANCI PERVENUTI/LAVORATI NEL 2008 PER TIPO D'IMPRESA

	PERVENUTI	LAVORATI
SOCIETA' DI CAPITALI	5.904	5.803
SOCIETA' DI PERSONE	2	2
COOPERATIVE	960	907
CONSORZI	90	84
ALTRE FORME	63	63
TOTALE COSENZA	7.019	6.859

Fonte: INFOCAMERE

SI PRECISA CHE AI BILANCI NON ANCORA LAVORATI (NUMERO 160) E' STATA RICHIESTA CORREZIONE A CUI NON E' STATO ANCORA DATO RISCONTRO

APPROFONDIMENTI

LE INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE, LE NOVITÀ, LE DISPOSIZIONI DEL CONSERVATORE, LE GUIDE SONO PUBBLICATE SUL SITO INTERNET

www.cs.camcom.it

ALLA SEZIONE “**REGISTRO IMPRESE**” AL QUALE SI RIMANDA PER APPROFONDIMENTI

*“NON ESISTONO VENTI FAVOREVOLI PER IL
MARINAIO CHE NON SA’ DOVE ANDARE”*

SENECA



Camera di Commercio
Cosenza

GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE